

1ª COMMISSIONE
AFFARI COSTITUZIONALI

LUNEDÌ 21 LUGLIO 2008
23ª Seduta (pomeridiana)

La 1ª Commissione

Premesso che

Si esamina la questione relativa all'eventuale elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 134, secondo alinea della Costituzione, nei confronti della Corte di Cassazione, ritenendosi che, con la sentenza n. 21748 del 16.10.2007, la I Sezione della Cassazione civile, attraverso un'interpretazione sostanzialmente 'creatrice', possa avere menomato la competenza del Parlamento, esercitando una funzione essenzialmente legislativa e non meramente applicativa della normativa vigente;

in relazione alla funzione legislativa, l'organo deputato a "dichiarare definitivamente" la volontà del rispettivo potere non è la singola Camera, ma il Parlamento nella sua collegialità, come peraltro può evincersi da una consolidata giurisprudenza costituzionale, che ha ammesso la costituzione in giudizio separata delle due Camere, solo in relazione alla contestazione di funzioni esclusive proprie di ciascuna Camera, per le quali ognuna di esse può assumere la caratteristica di 'potere dello Stato' (cfr., *ex plurimis*, ord. Nn. 339/1996 e 132/1997);

dal momento che la funzione legislativa è esercitata "collettivamente dalle due Camere", una singola Camera non potrebbe rivendicare l'esercizio del potere legislativo – contestandone la lesione da parte del potere giudiziario – in assenza di analoga deliberazione da parte dell'altro ramo; l'eventuale mancato avvio di una procedura congiunta da parte delle Presidenze di ciascuna Camera, in ordine alla possibile elevazione di un conflitto di attribuzione, determinerebbe necessariamente l'improcedibilità della proposta in esame;

Considerato che

la sentenza contestata non ha autorità di cosa giudicata se non limitatamente al principio di diritto statuito in sentenza ed è quindi priva del requisito della definitività che deve caratterizzare l'oggetto del conflitto di attribuzione;

al fine di risolvere la controversia sottoposta al suo esame- con una decisione che peraltro ha efficacia limitata alle parti e come tale è priva dell'efficacia *erga omnes* che caratterizza invece la fonte normativa – la Corte di Cassazione ha applicato la normativa vigente, colmando l'asserito vuoto legislativo con un'interpretazione non già analogica o estensiva, ma teleologica e adeguatrice. Tale attività ermeneutica non potrebbe quindi qualificarsi quale interpretazione creatrice e pertanto come esercizio della funzione legislativa;

la giurisprudenza costituzionale è univoca nel ritenere che rispetto ad atti giurisdizionali si può lamentare solo il difetto di potere dell'organo emanante, non potendosi in alcun modo sindacare nel merito *errores in iudicando*, né tantomeno l'interpretazione giudiziale della legge, rispetto alla quale il giudice gode di incondizionata autonomia. Con la sent. 290/2007, in particolare, la Consulta ha affermato di avere più volte precisato che "i conflitti intersoggettivi aventi ad oggetto atti di natura giurisdizionale non possono risolversi in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale. Avverso «gli errori *in iudicando* di diritto sostanziale o processuale, infatti, valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse

giurisdizioni; non vale il conflitto di attribuzione» (così le sentenze n. 2 del 2007 e n. 27 del 1999; nello stesso senso, le sentenze n. 150, 222 e 223 del 2007). In altri termini, a questa Corte spetta risolvere i conflitti di attribuzione ripristinando la corretta osservanza delle norme costituzionali nei casi in cui, a causa di un cattivo esercizio della funzione giurisdizionale, questa abbia dato luogo ad una illegittima menomazione delle attribuzioni costituzionali di un altro potere, ma senza sostituirsi al giudice comune per l'accertamento in concreto dell'applicabilità della clausola di esclusione della responsabilità (sentenza n. 154 del 2004, punto 5 del considerato in diritto).(...) A questa Corte non può richiedersi di sostituirsi al giudice di legittimità nel controllo della corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dallo stesso giudice”;

l'assenza di una disciplina specifica delle scelte di fine vita determina comunque di fatto la possibilità per l'autorità giudiziaria – tenuta a decidere in forza del divieto di *non liquet*- di accedere a interpretazioni diverse delle norme vigenti, sia pure nel rispetto dei parametri ermeneutici di cui all'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. Qualora volesse limitare tale possibilità, ben potrebbe il Parlamento disciplinare la materia in esame, evitando così l'elevazione di un conflitto interorganico che allo stato appare meramente ipotetico;

nel caso in esame peraltro, il conflitto di attribuzioni appare privo del requisito di sussidiarietà che caratterizza necessariamente tale strumento, dovendo esso rappresentare il solo rimedio non sostituibile da altri strumenti di contestazione. In particolare, è a tutt'oggi ancora nella disponibilità delle parti l'attivazione di rimedi endo-processuali avverso la decisione del giudice di rinvio. Per altro verso, la carenza, in tal caso, del requisito di sussidiarietà del conflitto interorganico, si evince dalla possibilità per il Parlamento di evitare tale rimedio, con l'esercizio della funzione legislativa che si assume lesa;

propone

di non procedere all'elevazione del conflitto di attribuzioni di cui in premessa

CECCANTI, BIANCO, VITALI, MARINO MAURO, BASTICO, DE SENA